



TRIBUNALE DI FERRARA

- Sezione civile -

Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente relatore,

dott. Mauro Martinelli Giudice,

dott. Marianna Cocca Giudice,

nel procedimento per l'estensione della dichiarazione di
fallimento promosso dal

fallimento della società S. s.r.l. con socio unico, in

persona del curatore , rappresentato e

difeso dall'avv. Leonardo Melloni del foro di Ferrara ed

elettivamente domiciliato in Ferrara, presso lo studio del

difensore - ricorrente

contro

I e s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro*

tempore , **M B i, F B i e**

F e rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Corbelli

del foro di Bologna - resistenti

F i P e, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Lenzi

del foro di Bologna - resistente

Il Tribunale di Ferrara, in persona del legale rappresentante *pro tempore* [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Cavicchi del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata in Ferrara, presso lo studio del difensore [redacted] - resistente S. B. [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Linguetti foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato in Ferrara, presso lo studio del difensore [redacted] - resistente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il seguente

decreto.

Il fallimento della società S.B. [redacted] s.r.l. con socio unico ha chiesto, ai sensi degli artt. 147, co. 1 e 5, 1 e 5 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che, previo accertamento "che sussiste (/è sussistita) una società di fatto fra la fallita S. [redacted] srl, la società I. M. [redacted] srl, la società I. [redacted] srl, B. S. [redacted] B. M. [redacted], B. i F. [redacted], Ri [redacted] e P. [redacted], sia dichiarato il fallimento di tale società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili.

Si sono costituiti nel procedimento la I. [redacted] e s.r.l., M. B. [redacted], F. [redacted] B. [redacted] e R. [redacted] R. [redacted], chiedendo che il Tribunale accerti e dichiari l'improcedibilità "e/o" la nullità del ricorso, dichiari l'inammissibilità del ricorso stesso e che comunque lo rigetti, con il favore delle spese processuali.

Si è costituita P. [redacted] P. [redacted], chiedendo che il ricorso

C

sia dichiarato inammissibile o sia respinto, con vittoria di spese.

Si è costituita pure la società I... M... s.r.l., che ha chiesto il rigetto delle domande proposte dal fallimento, con il favore delle spese di lite.

Si è costituito infine S... B..., chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Alla prima udienza di comparizione delle parti il Giudice delegato, disattesa l'eccezione pregiudiziale sollevata da P... P..., in accoglimento dell'istanza dei resistenti I... s.r.l., M... B..., F... B... e R... R..., ha assegnato a questi ultimi un termine per il deposito di memoria integrativa. Alla successiva udienza, in accoglimento della concorde istanza delle parti, motivata sulla base della pendenza di trattative per una possibile definizione stragiudiziale del procedimento, il Giudice delegato ha rinviato ad una successiva udienza, alla quale, sull'accordo delle parti, ha assegnato al fallimento un termine per il deposito di una memoria di replica alla produzione documentale e alle istanze istruttorie articolate dagli avversari, nonché un successivo termine ai resistenti per il deposito di memorie di replica. Alla successiva udienza, il Giudice delegato, ritenuto che sulle istanze istruttorie proposte dai resistenti potesse decidere il Collegio unitamente al merito, ha invitato le parti ad indicare le proprie conclusioni finali da sottoporre al Tribunale e, su concorde richiesta delle parti, che si sono riportate integralmente ai propri

iniziali scritti difensivi, ha assegnato un termine per il deposito di memorie illustrative ed un successivo termine per il deposito di memorie di replica, riservandosi all'esito di riferire al Collegio.

E' innanzitutto superata l'eccezione di incompatibilità del Giudice delegato inizialmente sollevata dai resistenti ai sensi dell'art. 25, co. 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, secondo il quale "il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato", attesa l'avvenuta sostituzione del magistrato che aveva autorizzato l'azione poi promossa dal fallimento e che ha dato origine al presente procedimento.

E' inoltre superata l'eccezione di "improcedibilità e/o nullità del ricorso" sollevata dalla *L. I. s.r.l.* e da *M. B. F. B. e R. R.* nella memoria di costituzione e fondata sulla violazione dell'art. 15, co. 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per il mancato rispetto del termine a difesa dei resistenti, in quanto, come si è già rilevato, il Giudice, alla prima udienza di comparizione, rilevato il difetto, ha assegnato ai resistenti un termine per il deposito di memoria integrativa. Tale memoria è stata depositata ed i resistenti hanno avuto la possibilità, nel corso del procedimento, di svolgere compiutamente le loro difese.

Infondata deve ritenersi l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata da *P. P.* nella memoria di costituzione, per non avere il fallimento notificato il

ricorso ed il provvedimento di fissazione dell'udienza all'ente di fatto, del quale è stata chiesta la dichiarazione di fallimento.

Posto che la società di fatto che esercita un'attività commerciale è regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare, si deve ritenere che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti coloro che il ricorrente afferma essere soci della società di fatto sia rituale ed idonea ad instaurare validamente il contraddittorio nel procedimento per l'estensione del fallimento. L'eccezione in esame deve essere dunque disattesa.

Il fallimento ha sostenuto che sulla base dei documenti allegati al ricorso ed in particolare degli accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, risulta provato che "l'attività imprenditoriale della fallita era esercitata nell'ambito di una società di fatto", composta, oltre che dalla società fallita S.E. s.r.l. con socio unico, dai resistenti.

Il ricorrente ha affermato che la prova del suo assunto si desume, in primo luogo, dalle "interconnessioni soggettive/personali" fra i vari soggetti coinvolti: unico socio della fallita è dal 21 novembre 2011 S. B. mentre in precedenza ne erano soci, oltre al primo, F. B., M. B. e R. B., rispettivamente sorella, padre e madre di S. B., il quale ne era anche amministratore unico sin dal 2012, mentre in precedenza la società era

C

amministrata in via collegiale da tutti i soci. Il 31 maggio 2011 la società S.l. _____ aveva deliberato una scissione, con la costituzione di una nuova società, la I. l. _____ s.r.l., operazione che secondo un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, era "priva di valide ragioni economiche" e comportò che S. B. _____ restava "unico socio di una società il cui patrimonio" era "stato interamente riversato nella nuova società", i cui soci sono gli altri membri della famiglia B. _____ ed il cui amministratore unico è M. B. _____ Quanto alla società I. l. M. _____ s.r.l., il fallimento ha evidenziato che della stessa è unico socio P. P. _____, che ne è stata amministratore unico fino al 13 novembre 2015, data in cui la carica è stata assunta da L. S. _____ Circa la posizione di S. _____, il fallimento ha affermato che questi ha agito "attivamente nella gestione di varie società (anche di quelle in cui non ha formalmente alcun titolo)", comprese la I. l. M. _____ s.r.l., in relazione alla quale "ha agito come amministratore, reale o di fatto o come co-amministratore", e la I. l. _____ s.r.l. Quanto alla posizione dei familiari di S. B. _____, il ricorrente ha rilevato che il padre era socio ed amministratore della I. l. _____ s.r.l., già socio e consigliere di amministrazione della fallita S.l. _____ s.r.l. e proprietario dell'immobile sito in via Bologna n. 161, poi venduto alla Fraer Leasing s.p.a., che a sua volta lo aveva concesso in leasing alla S. _____ s.r.l. e che la sorella

Fa [redacted] B [redacted] e la madre Ra [redacted] Ra [redacted] erano state socie della fallita [redacted] fino al 21 novembre 2011, componenti del consiglio di amministrazione della stessa fino al 18 ottobre 2012 ed erano proprietarie di una quota ciascuna della I [redacted] s.r.l.

Il fallimento ha poi affermato, quanto alla posizione di Pa [redacted] Pa [redacted], che la resistente, oltre ad essere socio unico della I [redacted] M [redacted] s.r.l. ed essere stata amministratore unico della società, risulta essere, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini della Guardia di Finanza, "strettamente legata alla famiglia B [redacted], essendo cointestataria di una cassetta di sicurezza con lo stesso Sa [redacted] B [redacted] avendo ricevuto "finanziamenti dalla famiglia B [redacted]" al fine di poter poi "finanziare la Imm [redacted] M [redacted] ed avendo beneficiato di versamenti da M [redacted] B [redacted] e dalla I [redacted] I [redacted] per pagare rate di mutuo per l'acquisto di un immobile destinato all'abitazione della famiglia B [redacted] ed avendo altresì acquistato una casa di proprietà con denaro proveniente dal rimborso I.V.A. della società I [redacted] M [redacted] s.r.l.

Ad avviso del fallimento, inoltre, sempre sulla base delle risultanze degli accertamenti tributari, vi sono "interconnessioni gestionali/operative", avendo le tre società, quella fallita, la I [redacted] M [redacted] s.r.l. e la I [redacted] I [redacted] s.r.l., "sostanzialmente il medesimo" oggetto sociale, posto che esse operano "nel settore immobiliare, in relazione alle attività di costituzione e di gestione immobiliare" e non corrispondendo le

sedi legali delle società a quelle operative, in quanto della documentazione delle società S. r.l., Ir M. s.r.l. e I. n. s.r.l. è stata rinvenuta non presso le rispettive sedi legali, ma in un diverso ufficio nella disponibilità di altra società "di fatto riconducibile alla famiglia B. F".

Il ricorrente ha poi descritto alcune operazioni di compravendita immobiliare, locazione, riscossione e contabilizzazione di canoni di locazione, di concessione di immobile in comodato, di conferimento societario e di erogazione di mutuo nonché una proposta transattiva all'Agenzia delle Entrate da parte delle società Ir M. s.r.l. e S. r.l. non andata a buon fine, costituenti, ad avviso del fallimento, "interconnessioni patrimoniali/societarie/finanziarie" indicative della sussistenza della società di fatto fra la fallita, le società Ir M. s.r.l. e I. n. s.r.l., i componenti della famiglia B. e R.

Ritenuta sussistente, sulla base dei verbali della Guardia di Finanza e degli atti accertativi dell'Agenzia delle Entrate, la società di fatto fra i soggetti indicati, alla cui configurabilità non osta la presenza, fra i soci, di società di capitali, posto che secondo la giurisprudenza più recente è ammissibile la costituzione di una società di fatto fra persone fisiche e società di capitali, il fallimento ha sostenuto che, considerata la già

avvenuta dichiarazione di fallimento della S.J. _____ s.r.l., socia della società di fatto, il fallimento deve essere esteso agli altri soci della stessa società, che deve ritenersi insolvente, essendo insolvente la società già dichiarata fallita. In ogni caso, sempre secondo il fallimento, dagli ultimi due bilanci risulta che le società Im _____, M_i _____ e I_i _____ presentano “un ingentissimo ‘passivo’, rispettivamente per € 2.079.348,00” ed “€ 1.739.128,00”.

I resistenti hanno replicato alle difese avversarie, sostenendo che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza della società di fatto, della quale non ha provato gli elementi costitutivi, ed in particolare il fondo comune, l'azione collettiva dei soci volta alla realizzazione di uno scopo comune, il conseguimento di utili e la divisione degli utili e delle perdite. I resistenti hanno sostenuto inoltre che dagli stessi scritti del fallimento, dalle indagini della Guardia di Finanza e dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate risulta che l'attività imprenditoriale svolta dalle società era riconducibile esclusivamente a S_a _____ B_i _____ e che i suoi familiari e P_i _____ P_i _____, atteso il rapporto di parentela e, quanto alla P_i _____ il rapporto sentimentale che all'epoca legava la resistente ed il B_i _____, si erano prestati a fungere da “prestanome”, senza quindi svolgere alcun ruolo attivo nell'ambito societario.

Gli stessi resistenti hanno altresì affermato che non risulta provato neppure lo stato di insolvenza della società di fatto, non

C

essendo al riguardo sufficiente l'allegazione del fallimento relativa al "passivo" delle società Im... / M... s.r.l. e I... s.r.l., posto che entrambe, sulla base dei bilanci prodotti dalle due società, risultano solvibili.

La società Im... M... s.r.l. e S... B... hanno sostenuto inoltre che non si applica alla fattispecie l'art. 147, co. 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, secondo il quale "allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile", in quanto l'impresa fallita, che si assume essere socia di fatto dei resistenti, è una società di capitali e non un'impresa individuale, come espressamente previsto dalla norma la cui applicazione è invocata dal fallimento ricorrente. Sempre secondo i resistenti, l'art. 2361 del cod. civ. è applicabile in via analogica anche alle società a responsabilità limitata e pertanto, come ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito, "il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 2361, co. 2, c.c. (ovvero la mancata deliberazione del socio ai sensi dell'art. 2479 co. 2 n. 5 c.c.) impedisce la possibilità della partecipazione di una società" di capitali "in una società di persone", quale è la società di fatto. Ciò comporta dunque che la domanda del fallimento dovrebbe essere respinta (v. pag. 9, 10, 11 e 12 della memoria di costituzione della I... M... s.r.l.).

C_n

Rileva il Tribunale che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Pertanto, accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza” (Cass., sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095, e nello stesso senso Cass., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10507).

Si deve dunque ritenere, in conformità all'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito (v. al riguardo Trib. Bergamo 5 dicembre 2018, citata dal ricorrente), che in linea teorica sia possibile dichiarare il fallimento della società di fatto anche quando nella sua compagine societaria vi siano delle società di capitali, non essendo la forma sociale di queste ultime ostative all'applicazione dell'art. 147, co. 5, cit.

Ciò premesso, si osserva che una società viene definita

G

"società di fatto" quando sorge in base ad un'intesa verbale o ad un semplice comportamento concludente, dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale. Ai sensi dell'art. 2247 del cod. civ., oltre all'elemento soggettivo, rappresentato dalla comune intenzione dei contraenti di costituire un vincolo e di collaborare per perseguire uno scopo di lucro guidati dall'*affectio societatis*, ossia dalla volontà di essere soci, fondamentale è la sussistenza dell'elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune. Secondo la giurisprudenza, "per poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone o dell'ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse (Cass. 11491/04 ed altre conformi)" (così in motivazione Cass., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2243).

Qualora si tratti, in particolare, come nella fattispecie, di allegazione dell'esistenza di una società di fatto fra consanguinei, "la prova della esteriorizzazione del vincolo

societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris" e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale" (così Cass., sez. II, 20 giugno 2013, n. 15543, e nello stesso senso più di recente Cass., sez. I, ord. 16 dicembre 2019, n. 33230).

Ai fini della sussistenza di una società di fatto, dunque, è necessario che i presunti soci pongano in essere, in modo continuativo e sistematico, degli atti, che rivelino la volontà degli stessi di operare in comune per raggiungere uno scopo sociale, con la messa a disposizione dei mezzi necessari per raggiungere gli scopi comuni e con condivisione di perdite ed utili. Vi deve essere, in sostanza, un'effettiva compartecipazione da parte dei soci, non potendosi prescindere dall'esercizio in comune di un'attività economica con mezzi comuni e dalla ripartizione degli utili e delle perdite, secondo il modello normativo dell'art. 2247 del cod. civ.

Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di una "supersocietà di fatto" "postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che dev'essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova

contraria all'esistenza della supersocietà di fatto e, viceversa, a favore dell'esistenza della "holding" di fatto, nei cui confronti il curatore potrà eventualmente agire in responsabilità e che potrà essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di un creditore" (così Cass., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10507 cit.).

L'art. 147, co. 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, "non si presta, come è stato rilevato in dottrina, all'estensione al *dominus* (società o persona fisica) dell'insolvenza del gruppo di società organizzate verticalmente e da questi utilizzate in via strumentale, ma piuttosto all'estensione ad un gruppo orizzontale di società, non soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano, eventualmente anche insieme a persone fisiche, e controllano una società di persone (la c.d. supersocietà di fatto). La prova della sussistenza di tale società deve poi essere fornita in via rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci" (così Cass., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10507 cit.).

Dai documenti prodotti dal fallimento e dai resistenti emerge che l'effettiva direzione e la reale gestione delle attività delle società Ir [redacted] s.r.l. e Ir [redacted] s.r.l. sono riconducibili a S [redacted] B [redacted]. Non vi è invece la prova di decisioni gestionali od operative assunte, di comune accordo, fra S [redacted] B [redacted] i suoi familiari e P [redacted] P [redacted] e quindi di un

patto associativo fra i resistenti.

Lo stesso fallimento ricorrente, a pagina 23 e 24 del ricorso introduttivo, ha riconosciuto che “particolarmente rilevante, in tale ambito, appare la posizione gestionale di S. B. E. il quale oltre che socio Unico e Amministratore Unico della fallita S. B. E. srl, risulta agire attivamente nella gestione di varie società (anche si quelle di cui non ha formalmente titolo)”.

Il ruolo di S. B. E. emerge sin dalla costituzione della società Im s.r.l. avvenuta il 21 novembre 2011 ad opera dello stesso B. E. (documento n. 12 del ricorrente), che decise di scindere la S. B. E. s.r.l., gravata di ingenti debiti e che in seguito è stata dichiarata fallita, e di fare confluire una parte rilevante del patrimonio nella neo costituita Im s.r.l., il cui nome, significativamente, è l'acronimo della frase “Im s.r.l.”, che esprime un chiaro riferimento alla continuazione dell'attività del B. E. con la nuova società dopo l'insuccesso della S. B. E. (acronimo di S. B. E. s.r.l. (v. la denuncia ex art. 331 del cod. proc. pen. presentata dall'Agenzia delle Entrate e recante la data del 22 dicembre 2015, prot. n. 55595, prodotta dai resistenti Im s.r.l., M. B. E. e R. B. E. sub documento n. 11, ed in particolare pag. 24 e 25).

Lo stesso S. B. E. costituendosi nel presente procedimento, ha esplicitamente ammesso “di essere l'effettivo

amministratore della Ii M srl e della Ii srl, nonché l'effettivo titolare delle partecipazioni di entrambe le società", di avere costituito le due società "grazie all'interposizione fittizia, per la prima, dei propri familiari (M e F P R R), e, per la seconda, della propria ex fidanzata P / P e di aver amministrato e di amministrare ancora oggi le due società tramite i citati "prestanome" (pag. 7 della comparsa di costituzione).

Ben prima dell'instaurazione del presente procedimento, e quindi prima ancora che il fallimento assumesse l'iniziativa giudiziaria per ottenere la dichiarazione di fallimento della società di fatto, S B aveva dichiarato in data 13 dicembre 2017 all'avv., difensore di P, P nel procedimento penale n. 16 R.G.N.R. pendente davanti al Tribunale di Ferrara, di aver chiesto alla resistente (che conosceva da undici anni e con la quale aveva avuto "una lunga relazione sentimentale") di "rendersi disponibile a fare da prestanome nell'amministrazione" di una sua società, la Ii : M :r.l. Lo stesso B nella medesima circostanza, ha affermato: "di fatto ero io a amministrare la società; posto che lei non aveva alcuna competenza particolare e soprattutto nessun potere reale; ero io ad avere il controllo dei conti e documenti. In buona sostanza le portavo le carte da firmare e lei lo faceva fidandosi di me e senza

aver mai tratto alcun utile personale dalle attività che, sia pure solo formalmente, svolgeva in mio favore. Lo faceva, come ho già detto, solamente in virtù del nostro legame sentimentale” (documento n. 14 della resistente Pa... Pj..., costituito dal verbale di sommarie informazioni assunte dal difensore ai sensi degli artt. 391 *bis* e 391 *ter* del cod. proc. pen.).

L’assunto di S... B... dei suoi familiari, delle società resistenti e di F... Pa..., secondo cui fu S... B... ad amministrare e gestire in via esclusiva le società In... Ma... s.r.l. e I... s.r.l., mentre i suoi familiari e Pa... Pj... non si occuparono dell’effettiva amministrazione e gestione delle due società, trova conferma, in particolare, nei documenti relativi alle indagini e agli accertamenti della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate prodotti dal fallimento e nei documenti depositati dai resistenti.

Dalla copiosa corrispondenza intervenuta nel corso degli anni 2012-2015 fra S... B... e vari soggetti, documentata dalla Is... da M... e F... B... e da R... R... nonché da St... B..., risulta, in particolare, che le operazioni di compravendita immobiliare compiute dalla Is... In... s.r.l. furono ideate, organizzate e gestite da S... B..., il quale indicò al notaio C... le operazioni immobiliari da realizzare, definendo le tempistiche e i relativi flussi di denaro (v. la *mail* del 23 aprile 2014, documento

n. 5 dei resistenti ~~_____~~, stabilì i prezzi degli immobili da cedere (v. la *mail* del 16 giugno 2014, documento n. 6 dei resistenti) e pose in essere adempimenti fiscali ed operazioni di fatturazione riguardanti la Is ~~_____~~ s.r.l. (v. la *mail* del 1° luglio 2014, con la quale il B ~~_____~~ chiese informazioni al notaio Curatola in ordine ad un'operazione che interessava la I ~~_____~~ Im ~~_____~~ per poi procedere al rimborso dell'I.V.A. derivante da un'operazione fra la I ~~_____~~ s.r.l. e la T ~~_____~~ s.r.l., documento n. 7 degli stessi resistenti).

Lo stesso S ~~_____~~ B ~~_____~~ intrattenne i rapporti con gli istituti di credito relativi alla società e concernenti incontri con la Veneto Banca s.c.p.a. per la discussione del progetto riguardante la realizzazione di un centro sportivo, il trasferimento del conto corrente della Is ~~_____~~ In ~~_____~~ dalla filiale di Ferrara della Veneto Banca alla filiale di Fiesso Umbertiano, la richiesta di un mutuo, l'apertura di un conto corrente, la sollecitazione al B ~~_____~~ da parte del responsabile della banca al versamento, sul conto della Is ~~_____~~ In ~~_____~~ della somma necessaria per la copertura dell'addebito della carta di credito, la richiesta al B ~~_____~~ di versamento, sul conto corrente della Is ~~_____~~ In ~~_____~~, della somma necessaria per il pagamento della parcella di un professionista e l'invito a tener conto, nel versamento della ~~_____~~ somma, della circostanza che il medesimo conto corrente presentava un saldo negativo (si vedano le *mail* risalenti agli

anni 2012, 2013 e 2014 prodotte da S. B. sub documenti n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e dai resistenti I. Ir, Ma e Fi B. R. sub documenti n. 15, 16, 17, 18, 19 e 20). Sempre con riferimento ai rapporti bancari, S. B. gestì i rapporti con gli istituti di credito per la concessione di mutui volti all'acquisto degli immobili oggetto delle varie operazioni, come si può desumere dalla *mail* del 1° luglio 2015, con la quale il B. inviò al notaio C. un prospetto della situazione dei vari immobili, in vista delle future operazioni immobiliari da realizzare (documento n. 8 prodotto dai resistenti I. Ir, Ma e Fi B. e R. o dalla *mail* del 27 giugno 2014, con la quale il responsabile della Cariparma s.p.a. inviò direttamente a S. B. i conteggi per estinguere un mutuo della I. Ir. chiese allo stesso "notizie per eventuale estinzione mutuo con cancellazione ipotecaria" (documento n. 9 degli stessi resistenti). Era poi S. B. ad assumere le decisioni riguardanti l'organizzazione e la sorte delle società allo stesso riconducibili, compresa la messa in liquidazione delle stesse. Significativa è al riguardo la *mail* del 6 luglio 2015 inviata da S. B. al notaio C. cui era allegata la visura di una serie di società, fra la quali la I. Ir s.r.l., per "farsi un'idea e iniziare a capire quello che si può chiudere" (documento n. 10 degli stessi resistenti).

Dagli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, è

emerso altresì che S. B. aveva accesso e poteva operare su numerosi conti correnti, ivi inclusi quelli intestati o cointestati a M. B. Fr. B. v. pag. 4, 5 e 6 del documento n. 11a, nonché la stampa del file *excel* dei resistenti l

....., v. altresì il documento n. 18 di F. e quanto dalla stessa evidenziato a pag. 21, 22 e 23 della memoria di costituzione). Ciò si desume, fra l'altro, dalle *mail* intercorse con i funzionari bancari prodotte dai resistenti, dalle quali emerge come fosse S. B. ad occuparsi direttamente ed in prima persona della gestione dei rapporti bancari della I Ir.s.r.l.

Non vi è prova dell'assunto del fallimento, secondo cui il B. avrebbe agito ed operato sui conti correnti su delega dei resistenti, che avrebbero così collaborato "alla realizzazione del comune fine sociale", dando luogo ad "una forma di finanziamento fra soci" (v. pag. 5 e 6 della memoria illustrativa finale). Dalla richiamata documentazione risulta invece che S. B. non agì quale mandatario dei resistenti, ma in via autonoma, quale esclusivo amministratore di fatto delle società S., M. Ir. e Ir.

Particolarmente significativo, circa il ruolo ricoperto da S. B. nella società I.s.r.l., è il fatto che durante gli accessi effettuati dalla Guardia di Finanza per reperire la documentazione contabile della società sia sempre

intervenuto il solo resistente S. B. e non il padre B., formale legale rappresentante della società (v. pag. 2 dell'allegato n. 5 del documento n. 9 del ricorrente e pag. 2 dell'allegato n. 4 del documento n. 10 del fallimento). Anche tale circostanza conforta l'assunto dei resistenti, secondo cui M. B. non si occupava in realtà della gestione societaria e pertanto non intervenne al momento dell'accesso dei militari della Guardia di Finanza, non essendo evidentemente in grado di fornire informazioni ed assistenza, che poteva dare invece (e che diede) il reale amministratore S. B.

Dai documenti prodotti da S. B. e richiamati nella sua comparsa di costituzione a pagina 10 e 11 risulta inoltre che nel corso degli anni S. B. intrattenne corrispondenza via *mail* con vari soggetti per conto della I. M. s.r.l.: si richiamano, in particolare, le *mail* dell'agosto-settembre 2014, giugno 2015 e febbraio 2016 fra il resistente e la società Groupama, riguardanti la stipulazione di una polizza fideiussoria in favore della I. M. (documenti *sub* n. 9), le *mail* del gennaio-febbraio 2015 fra il B. e la BNL, relative alla proposta rinegoziazione del canone di locazione dell'immobile di proprietà della I. M. in uso alla banca, con invito al F. ad effettuare una controproposta (documenti *sub* n. 10), le *mail* del settembre 2015 fra S., B. lo studio del notaio () e le banche Cassa Padana e Banca Sella per la stipula di un mutuo a favore

G.

della I... M... (documenti *sub* n. 11), le *mail* del gennaio 2014 fra il resistente e la Veneto Banca concernenti la stipula di un mutuo a favore della Im... M... (documenti *sub* n. 12), le *mail* dell'agosto 2016 e 2017 e dell'ottobre 2017 fra St... B... e la Cassa Padana riguardanti l'invio di documentazione relativa alla stessa società Im... M... (documenti *sub* n. 13) e le *mail* del 23 e 24 aprile 2014 fra il B... e il notaio Curatola, con le quali il resistente indicò a quest'ultimo le operazioni mobiliari ed immobiliari da realizzare, sia con riferimento alla Is... Im... s.r.l., che con riguardo alla Ir... M... s.r.l. (documenti *sub* n. 15).

Contrariamente a quanto sostenuto dal fallimento, le *mail* di cui ai documenti n. 9, 10 e 13 di S... B... con le quali, rispettivamente, la referente della compagnia assicuratrice Groupama chiese la fissazione di un incontro per presentare la Polizza alla P... (documento n. 9), la banca inviò della documentazione a "P... Pr... - Ir... M... srl" per "Vs opportuna approvazione/integrazione" (documento n. 10) e l'istituto di credito chiese "l'unico 2017 della P... (documento n. 13), non provano l'assunto del ricorrente, ossia che S... B... "era il soggetto che si interfacciava con gli ausiliari delle varie società" e "che esplicava loro le decisioni prese in comune accordo fra i soggetti oggi convenuti" (v. pag. 5 e 8 della memoria illustrativa finale), atteso che P...

Pr _____ fu, a tutti gli effetti di legge, l'amministratore della Ir _____ e M_____ s.r.l. ed è pertanto normale che l'istituto di credito e la compagnia abbiano fatto riferimento alla legale rappresentante della società per la documentazione fiscale necessaria per la concessione del finanziamento e per la sottoscrizione della polizza. Va invece rilevato che le *mail* furono scambiate fra la banca e la Groupama, da un lato, e St _____ E _____, dall'altro, che l'appuntamento per la stipula del contratto di assicurazione fu chiesto alla compagnia dallo stesso B_____ e che la trattativa con la banca era stata condotta dal B_____, segni evidenti del fatto che quest'ultimo era l'effettivo interlocutore della banca e della compagnia assicuratrice ed aveva interesse alla conclusione delle operazioni dallo stesso ideate.

Alle *mail* prodotte dal resistente si aggiungono inoltre quelle depositate da P_____ P_____ P_____, dalle quali risulta confermato il ruolo di S_____ In particolare, con la *mail* del 24 giugno 2015 il resistente diede precise informazioni al dott. _____ (il commercialista che seguì diverse società facenti capo al B_____, in ordine all'operazione di conferimento dell'immobile di P_____ P_____ in favore della Ir _____ M_____ inviando addirittura la bozza della relazione di stima (documento n. 2). Con le *mail* del 16 giugno 2014, del 27 giugno 2014, del 19 maggio 2015 e del 6 luglio 2015 furono poi scambiate informazioni ed istruzioni fra il B_____ ed il notaio

Curatola in relazione a varie operazioni che avevano interessato vari immobili di diverse società (fra le quali la Im M e la I), in nessuna delle quali il B compariva né come socio, né come amministratore (documenti dal n. 6 al n. 9 della resistente).

Dalla corrispondenza intercorsa fra St B ed il notaio C nelle date 13 e 16 giugno 2014, appare evidente che S e B non svolgeva compiti meramente operativi, ma era l'unico soggetto agente nel quadro dell'attività imprenditoriale ed adottava le decisioni del caso. Nella *mail* del 16 giugno 2014, in particolare, il B scrisse al notaio precisando che "per quanto a Vignatagliata dobbiamo valutare solo il prezzo comunque se nel frattempo mi dici l'ipotesi di sola compravendita a 250.000 inizio a farmi un'idea" (v. il documento n. 6 della resistente). Era dunque S e B a doversi "fare un'idea", ossia a decidere, e non la legale rappresentante della società o quest'ultima insieme al B.

Con la *mail* del 28 aprile 2015, St B inoltrò al notaio Curatola alcune mappe catastali (documento n. 10 della resistente). Tale *mail*, come evidenziato da P e P fu inviata dall'indirizzo di posta elettronica della M J s.r.l.: ciò denota dunque non solo che era il B ad interfacciarsi con il professionista per condurre le varie operazioni immobiliari, ma anche che lo stesso si serviva direttamente dell'indirizzo *e-mail* della I.

s.r.l., cosa che non risulta aver fatto P₁ P₂ che nella specie aveva ricevuto originariamente la *mail* senza testo ma solo con l'allegato dalla G. al proprio indirizzo di posta elettronica personale e poi aveva inoltrato la medesima comunicazione all'indirizzo personale del R., che, come si è già rilevato, provvede poi ad inviare la comunicazione al notaio Curatola dall'indirizzo di posta elettronica della I. M. (v. quanto evidenziato dalla resistente a pagina 16 e 17 della memoria di costituzione e i documenti ivi richiamati).

Va rilevato peraltro che quello appena rilevato non fu un caso isolato: anche altre *mail*, cui si è già fatto riferimento, risultano infatti inviate ad istituti di credito e a professionisti da S. B. attraverso dell'indirizzo *e-mail* della Ir M. s.r.l. (v. fra le altre le *mail* di cui ai documenti n. 11 e 13 del resistente S. E.).

Gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate in data 23 novembre 2016 a carico della I. M. s.r.l., fondati anche sull'accesso alla casella di posta elettronica del notaio () che aveva rogato gran parte delle operazioni su cui si era appuntato l'obiettivo degli accertamenti tributari, prima, e del ricorso in esame, poi, hanno riscontrato come "B. S. agisca in nome e per conto di soggetti a lui apparentemente estranei", fra cui la I. Ip e la I. delle quali il resistente è ritenuto amministratore o co-amministratore di fatto (v. il documento n. 13 del ricorrente; v.

altresì l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate del 20 settembre 2018, documento n. 7 del ricorrente).

Sulla base del menzionato accertamento dell'Agenzia delle Entrate in data 23 novembre 2016 a carico della M... Ir..., che si fonda sulle *mail* dettagliatamente elencate a pagina 25 e 26 del documento, S... B... è dunque il costante riferimento per il notaio quanto alle operazioni immobiliari della società ed altrettanto lo è per gli istituti bancari, sia quelli finanziatori (ed i loro periti), sia la B.N.L., conduttrice dell'immobile in locazione finanziaria, e per il commercialista.

Il documento dell'Agenzia delle Entrate riporta anche che il B..., "interpellato" sul contenuto della già citata mail del 24 giugno 2015, ha precisato che "in più occasioni amici e persone mi hanno chiesto aiuto e supporto come in questo caso. Sono quindi intervenuto in quanto interpellato". L'Ufficio ha però concluso rilevando che "l'affermazione di parte non è credibile per il tenore della e-mail, per il contenuto ", "ma soprattutto alla luce di quanto fino ad oggi ricostruito dall'ufficio", posto che "le e-mail sopra citate confermano il ruolo di B... i S... che agisce attivamente nella gestione di varie società (anche di quelle in cui non ha formalmente alcun titolo)", fra le quali la "I... M... srl, socio unico P... P... rapp. legale fino al 13/11/2015" e la "I... Im... srl, soci R... R... B... M... (rapp. legale e amm.), B...

G

E (v. pag. 26 del documento n. 13 del fallimento).

Anche con riferimento alla Im M s.r.l., così come per la Im s.r.l., particolarmente significativo, circa il ruolo ricoperto da S B nella società Im M s.r.l., è il fatto che durante gli accessi effettuati dalla Guardia di Finanza per reperire la documentazione contabile della società di cui è sempre stata formalmente socio unico P e che è stata formalmente amministrata dalla stessa fino al 13 novembre 2015, sia sempre intervenuto, su delega dell'amministratore I S, il solo S B che tuttavia non compare mai formalmente né in qualità di socio, né in qualità di amministratore. I inoltre, succeduto a P nell'amministrazione della società, oltre a dichiarare ai militari della Guardia di Finanza di essere solo formalmente amministratore della Im di non occuparsi "assolutamente" della società, venendo chiamato "ogni tanto" "a firmare dei documenti" (v. pag. 3 del documento n. 8 del fallimento), non fece riferimento, come sarebbe stato logico, alla resistente per la precedente amministrazione societaria, né riferì ai militari che la P avrebbe potuto essere a conoscenza di fatti o documenti relativi alla Im s.r.l., ma si rapportò a S B e delegò il resistente, che assistette i militari nell'acquisizione dei documenti (v. pag. 3 del verbale di contestazione in data 3 ottobre 2017, documento n. 8 del

G

ricorrente). Tale circostanza conforta l'assunto della resistente, secondo cui P. P. non si occupava in realtà dell'amministrazione e gestione societaria, cui provvedeva e provvede tuttora, anche secondo le dichiarazioni di L.

S. B.

Significative devono ritenersi pure, in relazione al ruolo dei resistenti nell'amministrazione e gestione delle società, le risultanze del processo penale promosso contro

F. che ha visto i familiari del imputati, in concorso con S. il reato di cui all'art. 2 del d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) per una serie di vicende relative alla S. s.r.l. ed in particolare per l'emissione della fattura n. 1/2014, che avrebbe consentito alla In M. s.r.l. di inserire nel proprio bilancio il passivo I.V.A., ritenuto fittizio, di tale fattura emessa nei suoi confronti dalla S.

Con sentenza depositata il 17 giugno 2019, il Tribunale di Ferrara ha assolto dai reati loro ascritti per "non aver commesso il fatto". Quanto ai familiari di la sentenza ha accertato che, nonostante il ruolo formale ricoperto all'interno della fallita S. essi non avevano alcun "potere decisionale" all'interno della società, essendo la gestione

dell'azienda demandata esclusivamente a S. _____
si _____ Il Tribunale ha rilevato in
particolare che la circostanza che N. _____
_____ fossero amministratori della S.
_____ fosse amministratore della
_____ in assenza di ulteriori elementi che
provino l'effettivo coinvolgimento dei predetti nella
realizzazione dei reati loro ascritti, non può "essere valutata - a
giudizio del Tribunale - da sola, quale elemento sufficiente a
fondare un giudizio di colpevolezza, soprattutto se si considera
che _____ si è assunto la paternità esclusiva dei suddetti
illeciti" e "che non risultano, altresì, essere stati adottati dalla
Pubblica Accusa ulteriori elementi di prova che avvalorino la
bontà della prospettazione accusatoria" (v. il documento n. 26 di

La pronuncia penale, resa in un processo che aveva ad
oggetto fatti relativi all'amministrazione e alla gestione della
In _____ M. _____ r.l., chiarisce dunque che F. _____ P. _____,
non ha commesso il fatto imputatole, poiché la veste formale
della carica amministrativa che all'epoca ricopriva nella società
non è stata ritenuta sufficiente a considerarla colpevole e a
considerare provato il suo effettivo coinvolgimento.

Quanto agli altri resistenti, l'esito del processo penale,
fondato peraltro anche sulla deposizione del teste _____
commercialista delle due società (v. i documenti n. 26 e 27 dei

resistenti), anche se riferito alla S. [redacted] s.r.l., società per la quale però valgono considerazioni analoghe a quelle espresse per la [redacted] Ir [redacted] se non altro perché secondo la prospettazione del ricorrente la S. [redacted] sarebbe una delle socie della società di fatto, conferma che i familiari di S. [redacted] B. [redacted], nonostante i ruoli formalmente ricoperti in alcune società e i rapporti di parentela con S. [redacted] B. [redacted], sono rimasti estranei alle dinamiche gestorie e alle operazioni compiute dal resistente.

Come è stato rilevato da P. [redacted] P. [redacted], la stessa modalità operativa seguita da S. [redacted] B. [redacted] si rinviene anche in fatti precedenti a quelli in esame nel presente procedimento e che hanno visto coinvolto il B. [redacted] quale amministratore di fatto di società formalmente amministrate da terzi. Ciò è accaduto con riferimento alla società [redacted] s.r.l., alla quale si fa riferimento nel corso delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Ferrara in relazione ad alcuni lavori che sarebbero stati eseguiti negli anni 2009-2010 presso l'immobile sito in Ferrara, [redacted] in relazione a tali indagini, l'ing. [redacted], direttore dei lavori, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali in data 10 maggio 2016, dichiarò che la società "era gestita da B. [redacted] S. [redacted] anche se l'amministratore di diritto era un'altra persona", in quanto era il B. [redacted] che "teneva i rapporti con i clienti, veniva alle riunioni di cantiere e firmava i contratti e coordinava i lavori" (documento n. 11 della resistente). Con riferimento alle medesime indagini e

G

agli stessi lavori, A _____, titolare di una delle ditte intervenute nel cantiere, sentito dalla Guardia di Finanza il 19 maggio 2016, dopo aver riferito che i lavori gli erano stati commissionati da S _____, ha precisato che all'atto del pagamento era stato proprio il B _____ firmare "degli assegni a nome di _____, che credo fosse la prestanome della F _____ (documento n. 12 di _____).

La circostanza che le modalità operative imprenditoriali di _____ B _____ erano le stesse trova ulteriore conferma nel fatto che la Im _____ ha proseguito con le stesse modalità operative e gestorie anche quando P _____ P _____ non ricoprì più la carica di amministratore unico della società.

Come si è già evidenziato, _____ ha dichiarato alla Guardia di Finanza di essere solo formalmente amministratore della Im _____ ma di non essersi mai occupato dell'amministrazione e della gestione della società. Dal verbale della Guardia di Finanza del 3 ottobre 2017 emerge inoltre che le modalità gestorie e contabili della Im _____ e M _____ rimasero le stesse, sia nel periodo in cui P _____ P _____ rivestiva la carica di amministratore unico, sia nel periodo successivo: nel verbale si dà atto infatti che la società, negli anni fra il 2014 ed il 2017, ha sempre contabilizzato in modo erroneo il canone di locazione percepito dalla BNL in relazione all'immobile condotto in locazione dalla banca, procedendo ad una errata imputazione dell'I.V.A. e di conseguenza ad una

errata imputazione del reddito imponibile (v. pag. 7 e 13-16 del predetto verbale, documento n. 8 del fallimento).

Nel contesto sopra delineato, che vede in S. [redacted] soggetto al quale è di fatto riconducibile in via esclusiva l'amministrazione e la gestione delle società S.I. [redacted] Is. [redacted] Il [redacted] ed Ir. [redacted] M. [redacted], vanno inquadrati ed esaminati gli elementi indicati dal fallimento a sostegno dei suoi assunti e le singole operazioni contestate dal ricorrente e che secondo il fallimento dimostrerebbero la sussistenza di una società di fatto.

Secondo il fallimento, vi è la prova della costituzione di un fondo comune della società di fatto, consistente nell'utilizzo in comune da parte delle società S. [redacted] e Ir. [redacted] dell'immobile sito in Ferrara, v. [redacted] e dell'ufficio sito in Ferrara, p. [redacted], nella disponibilità della società C. [redacted] s.r.l., società che sarebbe "di fatto riconducibile alla famiglia B. [redacted]" (circostanza quest'ultima tuttavia contestata e non provata). Ad avviso del ricorrente poi, il conferimento, al fine della costituzione di un fondo comune, può consistere anche nell'apporto di opere e servizi, che, quanto alla fattispecie in esame, sarebbero stati quelli indicati nel ricorso introduttivo e riassunti a pagina 12 e 13 della memoria illustrativa finale.

Sempre secondo il fallimento, inoltre, sussiste la prova dell'*affectio societatis*, e cioè del vincolo di collaborazione in

vista dell'esercizio dell'attività economica, posto che le attività indicate non avrebbero potuto "svolgersi (nelle loro reciproche dinamiche collegate) se non previo accordo vincolante fra i vari soci che operavano (solo apparentemente quali soggetti a sé stanti)" (pag. 13 e ss. della memoria illustrativa finale). Vi è altresì la prova "che i rispettivi soci della società di fatto hanno tenuto comportamenti che, nel loro complesso considerati, hanno infine avvantaggiato di volta in volta tutti i partecipanti della società". Tali vantaggi, secondo il fallimento, "non sarebbero stati raggiungibili senza l'azione congiunta e coesa" dei soggetti interessati, che avrebbero conseguito dei vantaggi economici, illustrati a pagina 15 e ss. della memoria finale.

Rileva il Tribunale che il mero utilizzo da parte delle due società dello stesso immobile e l'utilizzo di un ufficio di una terza società non possono essere considerati un conferimento tale da assurgere ad elemento costitutivo di un fondo comune di una società. Della fragilità dell'assunto sembra peraltro consapevole lo stesso fallimento, che aggiunge infatti che il conferimento, al fine della costituzione di un fondo comune, può consistere anche nell'apporto di opere e servizi da parte dei soci, che, quanto alla fattispecie in esame, sarebbero stati quelli indicati nel ricorso introduttivo e riassunti a pagina 12 e 13 della memoria illustrativa finale.

Ritiene il Collegio che non siano configurabili prestazioni d'opera e di servizi da parte dei resistenti, integranti

conferimenti in una società di fatto, e che non sussista la prova di reciproci vantaggi conseguiti dai pretesi soci della società per effetto di un'azione comune e sistematica, volta alla realizzazione di uno scopo comune.

Né la vendita, nel 2009, da parte di M₁ del proprio immobile sito in via _____ alla Fraer Leasing s.r.l. (che poi lo concesse in leasing alla S.₁ s.r.l., la quale poi lo riscattò e lo vendette alla M₂ s.r.l.), né la vendita da parte dello stesso M₁ / B₁, avvenuta nel 2013, di un immobile sito in v. _____ a P₁ appaiono idonei, per la loro natura e per l'arco temporale in cui sono stati effettuati (a distanza di oltre quattro anni l'uno dall'altro), a configurare conferimenti nella società di fatto. Trattandosi inoltre di vendite di immobili a prezzi la cui congruità non è mai stata contestata, non appare sussistente alcun vantaggio per il B₁ derivante dai compimenti degli atti.

Anche l'acquisto e la cessione di partecipazioni della I₁ I₂ e della S.₁ ed i ruoli di membro del consiglio di amministrazione della S.₁ e di amministratore unico della I₂ / E₁ non integrano "conferimenti" da parte del B₁ nella società di fatto.

Quanto poi alla contestazione relativa all'incasso da parte di M₁ / B₁ di canoni di locazione di competenza dell'acquirente P₁ / P₂, si rileva che il resistente ha eccepito che tali canoni furono in realtà percepiti da S₁.

G₂

B... e furono comunque riversati all'avente diritto. Appare condivisibile la spiegazione dell'incasso delle somme fornita dallo stesso resistente, il quale ha rilevato che, pur non conoscendo la natura delle operazioni, realizzate da S... B... le stesse paiono ragionevolmente spiegabili sulla base del fatto che "i conduttori dell'immobile trasferito hanno continuato per pochi mesi a pagare il vecchio locatore che, dunque ha semplicemente riversato tali somme al legittimo titolare delle stesse". Anche con riferimento a tali operazioni, non pare possibile configurare un conferimento nella società di fatto ed un vantaggio conseguito da M... B...

Nessun conferimento nella società di fatto è riconducibile inoltre in capo a R... R... per essere stata socia della S... s.r.l. fino al 21 novembre 2011 e membro del consiglio di amministrazione della stessa società fino al 18 ottobre 2012 (e quindi in epoca precedente rispetto al compimento delle operazioni contestate) e per essere attualmente proprietaria di una quota di nominali euro 5.853,00 nella I... In... s.r.l. (pag. 7 del ricorso introduttivo). Né a diversa conclusione è possibile pervenire considerando la mera acquisizione e cessione di quote della società fallita ed il ruolo di consigliere di amministrazione della stessa società, evidenziati dal fallimento nella memoria finale (v. pag. 13 dell'atto).

La stessa considerazione va svolta con riguardo a F... B... che ha acquistato e ceduto quote delle società

G

S.I. [redacted] e [redacted] ed ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione della S. [redacted]

Quanto alle altre operazioni imputate dal fallimento alla resistente, si osserva che quest'ultima ha motivatamente replicato nei suoi scritti difensivi alle argomentazioni avversarie, contrastando efficacemente, anche attraverso il riferimento ai documenti prodotti, gli assunti del ricorrente.

In particolare, quanto alle contestazioni relative alle movimentazioni di denaro, la resistente, richiamando le indagini svolte dall'Agenzia delle Entrate e confluite nel richiamato procedimento penale, che hanno consentito di accertare come S. [redacted] B. [redacted] avesse accesso e potesse operare su diversi conti correnti bancari, ivi compresi quelli intestati o cointestati a M. [redacted] B. [redacted] e F. [redacted] B. [redacted] (v. pag. 4, 5 e 6 del documento n. 11a dei resistenti e la stampa del file *excel*), ha rilevato che anche le movimentazioni di denaro in questione appaiono riconducibili a S. [redacted] B. [redacted] e rientrano nella gestione complessiva degli affari da quest'ultimo condotta.

In tale contesto ricade la movimentazione di denaro descritta a pagina 19 del ricorso e che si può così riassumere: a) il 29 gennaio 2014 la I. [redacted] bonifica a F. [redacted] B. [redacted] euro 30.000,00 a titolo di restituzione di finanziamento socio; b) lo stesso giorno la somma viene versata dalla F. [redacted] a P. [redacted] P. [redacted] c) contestualmente la P. [redacted] versa la somma alla I. [redacted] M. [redacted] s.r.l., che, a sua volta, gira

l'importo alla I. [redacted] per pagare una fattura della S.

Atteso il ruolo ricoperto da S. [redacted] B. [redacted], che, come si è già evidenziato, aveva il controllo delle società e che di fatto gestiva ed operava sui conti correnti coinvolti, è possibile ritenere che l'operazione descritta, che formalmente ha coinvolto soggetti diversi, è in realtà frutto dell'attività del B. [redacted], che ha compiuto i vari pagamenti al fine di regolare delle partite fra le società dallo stesso possedute e controllate. Lo stesso vale per l'altra operazione del 17 gennaio 2014 descritta a pagina 6 del documento n. 20 del ricorrente, ed i cui flussi sono gli stessi.

Ciò trova riscontro nell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate in data 23 novembre 2016, ove si afferma che "tali operazioni, che non hanno comportato di fatto alcun esborso finanziario effettivo (ma solo partite di giro), hanno consentito alle parti di ridurre il debito tra la I. [redacted] M. [redacted] srl e la S. [redacted], società gravata da debiti tributari e da debiti nei confronti di vari fornitori" (documento n. 13 del ricorrente, pag. 14 e 15).

Nessun vantaggio economico risulta quindi conseguito da F. [redacted] B. [redacted]

Con riferimento alla posizione della I. [redacted] s.r.l., generico appare l'assunto del fallimento, secondo cui la fatturazione, da parte di tale società, dei canoni di *leasing* di competenza della S. [redacted], avrebbe portato un "vantaggio

economico” per la I... In... / (pag. 19 della memoria illustrativa finale del ricorrente).

Come rilevato dalla resistente nella memoria di replica finale, dall’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in data 10 settembre 2018, prodotto dal ricorrente *sub* documento n. 6, risulta, in relazione all’operazione in esame, che a fronte di registrazioni contabili effettuate dalla I... In quest’ultima “ha in qualche modo neutralizzato gli effetti delle fatture attive con la rilevazione di sopravvenienze passive”. Ciò in quanto la I... In... e la S... avevano pattuito che quest’ultima avrebbe rifatturato i canoni di *leasing* ricevuti dalla prima (v. pag. 3 e 4 del documento n. 6), incassando di fatto i canoni di sua competenza. Non risulta pertanto che la I... I... abbia ricavato un qualche vantaggio dall’operazione sopra descritta.

Quanto infine alle posizioni della In... M... s.r.l. e di P... P..., si osserva che quest’ultima ha puntualmente e convincentemente replicato alle contestazioni avversarie, anche attraverso il pertinente richiamo ai numerosi documenti prodotti.

Posto e ribadito, anche con riferimento alla società Ir... M..., della quale la P... è stata fino al 13 novembre 2015 formalmente amministratore, che S... B... risulta avere svolto il ruolo di amministratore di fatto, si deve rilevare: I) che dall’accertamento dell’Agenzia delle Entrate del

20 settembre 2018 a carico della E. e relativo alle fatture n. 1 e 2 del 2014 emesse dalla fallita verso la I. M. (v. il documento n. 7 del ricorrente) risulta che le varie movimentazioni di denaro intervenute fra le due società sono state consentite a mezzo di provvista sempre fornita “dalla famiglia B.” e “ritornata alla famiglia B.” (concetto da intendersi, alla luce di quanto ampiamente premesso, riferito a S. I., reale gestore ed amministratore delle società); II) che dal verbale della Guardia di Finanza del 3 ottobre 2017, relativo all’attività investigativa svolta con riferimento alla società I. M. (documento n. 8 del ricorrente), risulta, quanto ai pagamenti eseguiti a copertura del mutuo contratto da F. P. in occasione della compravendita dell’immobile di a Ferrara, che gli “accrediti (bonifici) a favore della P. che sono serviti per il successivo pagamento di rate mensili” del mutuo erano “provenienti da c/c intestati alla famiglia B. con causali tipo ‘copertura rata maggio’ oppure ‘trasferimento fondi per copertura rata’”, così ulteriormente evidenziandosi il ruolo della resistente di formale tramite per la movimentazione di denaro ad opera di S. B. che su quei conti aveva facoltà di operare e del quale nello stesso verbale si evidenzia la “presenza occulta” (pag. 20 del verbale); III) che dallo stesso verbale della Guardia di Finanza del 3 ottobre 2017, risulta, quanto alla costituzione della I. M., che il capitale sociale

G

deliberato, pari ad euro 15.000,00, fu accreditato sul conto corrente della società in data 21 marzo 2014 a mezzo di assegno bancario emesso da F. P. che tuttavia in data 31 marzo 2014 la società eseguì un bonifico di euro 15.000,00 in favore della I. di fatto amministrata da S. B. che in seguito la I. eseguì un bonifico bancario di pari importo in favore della socia F. E che quest'ultima eseguì un versamento di euro 15.000,00 in favore di P. Pr cui pertanto fu restituita la somma inizialmente versata per la sottoscrizione del capitale sociale della società In M., anch'essa di fatto amministrata da S. B. IV) che dal verbale della Guardia di Finanza del 3 ottobre 2017, risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal fallimento sulla scorta del precedente accertamento dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2016, e cioè che la P. avrebbe finanziato parzialmente l'acquisto della propria casa con il denaro proveniente dal rimborso I.V.A. richiesto dalla I. M. a seguito della compravendita dell'immobile sito in Ferrara, v. , acquistato il 14 gennaio 2014 dalla S., le rate del mutuo contratto da P. per l'acquisto da parte della I. M. dell'immobile di , furono pagate alla mutuataria Veneto Banca attraverso un conto corrente che inizialmente non aveva capienza (in quanto dopo il pagamento dell'importo dovuto a

titolo di preammortamento del mutuo e dopo un altro versamento fatto in favore di [redacted] era in negativo per euro 20.600,00), ma sul quale poi fu versata la somma di euro 25.000,00, che proveniva, come accertato dalla Guardia di Finanza, "dal credito IVA richiesto indebitamente a rimborso" dalla Ir [redacted] Mi [redacted] (v. pagina 27 del documento n. 8 del ricorrente).

In conclusione, dall'ampia documentazione prodotta, più che sufficiente per fornire un adeguato quadro istruttorio senza la necessità di assumere le prove testimoniali richieste dai resistenti, emerge il ruolo centrale ed esclusivo di S. [redacted] B. [redacted] nell'amministrazione e nella gestione delle società S. [redacted] s.r.l., I. [redacted] s.r.l. e K. [redacted] s.r.l., rispetto alle quali M. [redacted], F. [redacted], R. [redacted] e P. [redacted] non risultano avere realizzato una sistematica azione di compartecipazione alle attività sociali, essendosi limitati a svolgere compiti meramente esecutivi o di ausilio rispetto all'azione del B. [redacted], giustificabili in virtù del rapporto di parentela, quanto ai familiari, e del pregresso rapporto [redacted], quanto a [redacted].

Dalla circostanza che le singole società perseguivano l'interesse della persona fisica che ne aveva, di fatto, il controllo (v. la richiamata Cass., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10507), deriva dunque l'esclusione della configurabilità della società di fatto fra la fallita ed i resistenti.

In ogni caso, gli elementi addotti dal fallimento non costituiscono la prova - da valutarsi con particolare rigore, attesi i legami familiari ed affettivi fra il F [] ed i resistenti persone fisiche - dell'esistenza di una società di fatto, non essendovi la dimostrazione, in particolare, di un vincolo comune per il perseguimento di comuni interessi, degli apporti, continuativi e sistematici, forniti dai soci e finalizzati al raggiungimento dello scopo comune, del conseguimento di utili e della loro ripartizione, unitamente alle perdite, fra i pretesi soci.

Non sussiste neppure la prova dello stato di insolvenza della società di fatto delineata dal ricorrente.

In tema di società di fatto, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato "che, nell'ipotesi contemplata dalla L. Fall., articolo 147, comma 5, l'indagine del giudice deve essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, posto che il fallimento di tale società costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci illimitatamente responsabili. Va escluso, in sostanza, che il fallimento di questi ultimi possa essere dichiarato in forza di un accertamento meramente incidentale della ricorrenza fra gli stessi e il fallito di una c.d. supersocietà di fatto, non solo perchè la sentenza dichiarativa ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc (onde non si vede come il

fallimento dei soci possa conseguire ad una dichiarazione di fallimento meramente virtuale, od implicita, della società) ma anche perchè all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti)". "La censura offre anche lo spunto per alcune precisazioni, che si rendono necessarie onde evitare il rischio che l'articolo 147, comma 5 L.F. venga utilizzato per aggirare le disposizioni dettate dall'articolo 2476 c.c., comma 7 e articolo 2497 c.c. ed evitare l'esercizio di un'azione di responsabilità dai profili assai più complessi e dagli esiti incerti" (così in motivazione Cass., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10507 cit. ed in senso conforme Cass., sez. I, 13 giugno 2016, n. 12120, secondo la quale il Tribunale deve accertare se la società di fatto esprima "una sua autonoma e affatto propria insolvenza, alla cui verifica poter giungere anche eventualmente muovendo – quale fatto indiziante – da quella di uno o più dei suoi soci", nonché Cass., sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095, secondo la quale "ciò che va raccomandata, piuttosto, è la ricerca di una prova rigorosa di una società di fatto", che "si caratterizza per il patrimonio e l'attività comune, l'effettiva partecipazione ai profitti ed alle perdite dei soggetti interessati, il vincolo di collaborazione dei soci", e "sarà, dunque, necessario accertare scrupolosamente e con uso prudente dello strumento specie indiziario l'esistenza di una società di fatto e la sua situazione di insolvenza"; v. inoltre,

più di recente, quanto alla giurisprudenza di merito, App. Lecce 14 gennaio 2019 e Trib. Macerata 3 luglio 2019, citate da .).

Contrariamente a quanto sostenuto dal fallimento, che a sostegno dei suoi assunti ha citato un precedente di legittimità (Cass., sez. I, 17 gennaio 2019, n. 1234), che non pare pertinente, perché relativo alla diversa fattispecie dell'estensione del fallimento dell'impresa individuale ad un suo socio occulto, non è dunque sufficiente, per dichiarare il fallimento di una società di fatto, la già avvenuta dichiarazione di fallimento di uno dei soci.

Va rilevato peraltro che neppure il richiamo operato dal fallimento all'art. 256 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14 (cosiddetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e alla relativa relazione conforta l'assunto del ricorrente, sebbene esso trovi riscontro in una parte della dottrina (v. pag. 22 e 23 della memoria conclusiva). Né dalla nuova disposizione normativa, non ancora in vigore, né dalla relazione illustrativa, infatti, si evince che il Tribunale, qualora accerti la sussistenza di una società di fatto, non debba accertare anche la sussistenza dell'insolvenza dell'ente, contrariamente a quanto ritenuto dalla richiamata giurisprudenza, relativa al vigente disposto normativo dell'art. 147, co. 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Rispetto a quest'ultimo, infatti, nella nuova formulazione della norma, ed in particolare nel quinto comma dell'art. 256, oltre alla nuova

denominazione attribuita alla procedura concorsuale (ossia “liquidazione giudiziale”), muta soltanto la previsione dell’estensione della procedura (ossia dell’attuale fallimento) alle società e quindi non solo agli imprenditori individuali. Il legislatore, in altri termini, ha voluto por fine al contrasto interpretativo dottrinale relativo alla possibilità o meno di estendere il fallimento anche alle società quali socie di una “super-società” di fatto occulta, estendendo espressamente tale possibilità. Del resto, la relazione illustrativa alla nuova norma afferma che tale modifica trova “il suo fondamento nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. n. 1095 del 2016) e della Corte costituzionale (C. Cost. n. 255 del 2017)”. E la prima pronuncia citata afferma espressamente, come si è già evidenziato, che è “necessario accertare scrupolosamente e con uso prudente dello strumento specie indiziario l’esistenza di una società di fatto e la sua situazione di insolvenza”.

Ciò premesso, si osserva che l’unico elemento addotto dal ricorrente a sostegno del presupposto dell’insolvenza della società di fatto, ossia l’ingente “passivo” delle due società Imr _____ e Is _____, non è sufficiente per integrare il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento. Sia la società Imr _____ che la società Is _____ hanno infatti prodotto i propri bilanci al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 (documenti n. 12a e 12b, quanto alla Is _____ e documenti n. 4 e 5, quanto alla

It [redacted]), che si sono chiusi senza perdite e da cui non appaiono emergere elementi significativi dello stato di insolvenza *ex art. 5 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.*

Anche qualora fosse stata provata l'esistenza della dedotta società di fatto fra la società fallita, la It [redacted] s.r.l., la It [redacted] s.r.l., M [redacted], F [redacted], R [redacted], S [redacted] e P [redacted], non vi sarebbe dunque la prova dello stato di insolvenza dell'ente e pertanto la domanda del ricorrente, anche a prescindere dall'esame delle ulteriori eccezioni svolte da P [redacted] (e relative ai presupposti di cui agli artt. 1, co. 2, e 15, co. 9, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e alla decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento della socia *ex art. 10 del medesimo r.d.*), dovrebbe essere comunque respinta.

In considerazione delle obiettive difficoltà nella ricostruzione in fatto delle vicende per cui è causa, appare conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese processuali.

P. Q. M.

il Tribunale in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:

- a) rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
- b) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
- c) dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento alle parti.

G

Così deciso in Ferrara, il giorno 4 febbraio 2020.

Il Presidente estensore
(dott. Stefano Giusberti)

IL FUNZIONARIO
LE...
[Signature]

[Signature: Stefano Giusberti]

TRIBUNALE DI FERRARA
Depositato in Cancelleria
17 FEB 2020
Il...
Il Funzionario

[Signature]
Luciana...

